



La detrazione IRPEF delle spese per iscrizione a corsi sportivi dei minori

Al fine di sostenere e incentivare la pratica sportiva dilettantistica, la legge finanziaria per il 2007 ha introdotto la possibilità di detrarre dall'Irpef una parte delle spese sostenute per l'iscrizione e l'abbonamento dei **ragazzi e dei giovani di età compresa tra i 5 e i 18 anni** ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture che promuovono lo sport dilettantistico.

La detrazione è pari al 19% delle somme pagate va calcolata su un importo massimo di 210 euro l'anno.

Con il decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 marzo 2007, sono state definite le regole per usufruire dell'agevolazione fiscale.

Con l'occasione riteniamo utile soffermarsi sull'analisi del beneficio in oggetto

- Per associazioni sportive devono intendersi le associazioni sportive dilettantistiche indicate dall'art.90, commi 17 e seguenti della legge 289/2002, che abbiano nella propria denominazione sociale l'espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica.
- Gli impianti sportivi, siano essi palestre, piscine o altre strutture, comunque organizzati, devono essere destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, compresi gli impianti polisportivi. Si rileva in proposito che, il testo del decreto, prosegue specificando che sono " *ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi da quelli di cui alla lettera a), pubblici o anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile*", ricomprendendo pertanto anche le strutture sportive gestite da soggetti profit. La risoluzione, pur non riportando questo stralcio della norma, non sembra volerlo smentire, né la ratio ad essa sottostante fornisce indicazioni in tal senso, pertanto si ritiene confermato quanto chiarito in proposito dal testo del decreto espressamente richiamato.

- La spesa deve essere **certificata** o da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalle organizzazioni sportive. Nella fattura, ricevuta o quietanza di pagamento è necessario indicare:
 - Della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale del soggetto che eroga il servizio, ovvero, se persona fisica, del nome e della residenza, nonché del codice fiscale;
 - La causale del pagamento
 - L'attività sportiva esercitata
 - L'importo corrisposto per la prestazione resa
 - Dati anagrafici del praticante l'attività sportiva
 - Codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento

In merito alle modalità di calcolo del beneficio, l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 50 del 25 febbraio 2009 ha chiarito che detrazione spetta per un **importo di spesa non superiore ad euro 210,00 per ragazzo e non per ciascun contribuente che sostiene la spesa.**

Pertanto, i genitori che partecipano entrambi alle spese, dovranno ripartire tra di loro tale ammontare sul quale calcolare la detrazione in relazione all'onere da ciascuno sostenuto, secondo quanto risulta dal documento rilasciato dalla struttura sportiva.

Nell'area Modulistica è disponibile un facsimile della ricevuta che l'associazione deve rilasciare per certificare la spesa sostenuta dai genitori.

Nell'area Risoluzioni è disponibile la Risoluzione n. 50 del 25 febbraio 2009